



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO – SOGGIORNO ISTITUZIONI COMUNITARIE

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 03.11.2022

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. L'Amministrazione Comunale istituisce, con il presente Regolamento, un concorso annuale per borse di studio da elargire a studenti meritevoli delle scuole superiori di primo e secondo grado e delle università.

2. Il concorso ha la finalità di stimolare la crescita intellettuale, culturale e morale della persona, in considerazione dell'importanza che l'impegno scolastico e la formazione assumono nell'evoluzione del singolo e della comunità di cui fa parte.

ART. 2 - Beneficiari

1. Possono beneficiare delle borse di studio:

a. gli studenti frequentanti l'ultimo anno delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, statali o legalmente riconosciuti;

b. gli studenti frequentanti corsi di studio universitari (laurea triennale o laurea magistrale).

2. Non è ammessa la presentazione della domanda agli studenti iscritti a corsi serali e a corsi di studio universitari telematici.

ART. 3 - Requisiti

1. I titoli che ciascun candidato frequentante istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o legalmente riconosciuti, dovrà possedere per l'ammissione al concorso sono:

a) essere residente in Cappelle sul Tavo da almeno cinque anni;

b) avere conseguito nella valutazione finale dell'anno scolastico antecedente alla data di presentazione della domanda una votazione media non inferiore a 80/100 per gli studenti frequentanti l'ultimo anno delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e a 27/30 per gli studenti frequentanti corsi universitari (laurea triennale o magistrale)

c) non essere beneficiario di altra borsa di studio erogata dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico o privato per il medesimo anno scolastico.

ART. 4 – Borsa di studio

1. La borsa di studio consistere:

- in una somma di denaro il cui valore viene definito annualmente dalla giunta comunale in ragione dello stanziamento annuo del bilancio di previsione

oppure

- in un soggiorno – premio presso una istituzione nazionale o della Comunità Europea.

2. Eventuali economie potranno essere destinate, su indirizzo della Giunta Comunale, ad altri gruppi di studenti oppure ad aumentare il valore o il numero dei premi.

3. È sempre possibile, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione di interesse pubblico prevalente per l'ente (ivi incluse eventuali esigenze di bilancio), anche dopo la pubblicazione del bando, ridurre il numero o il valore degli assegni e/o dei premi o annullare completamente il concorso.

ART. 5 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso è annuale e stabilisce le condizioni di partecipazione la cui determinazione è rimessa, nei limiti di cui al presente regolamento, alla autonoma decisione della Giunta comunale alla quale è rimessa la determinazione del numero, della tipologia, e dell'entità dei premi oltre che le categorie di studenti (maturandi e/o universitari) ammesse alla specifica annualità a bando.

2. Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" (salve altre forme di pubblicità) entro il mese di settembre per l'anno scolastico o accademico passato.

3. Gli sponsor che contribuiscono sono indicati nel bando di concorso, con la possibilità di inserire, qualora lo desiderino, i rispettivi loghi aziendali.

4. Sarà parimenti possibile prevedere una collaborazione con istituzioni nazionali e comunitarie al fine di bandire borse di studio, di qualsiasi tipologia, anche sotto forme di soggiorni gratuiti, a carico delle predette istituzioni.

5. La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del concorrente, qualora per qualsiasi motivo la domanda stessa non giunga in tempo utile. Non saranno ammesse le domande pervenute al Comune oltre i termini prescritti.

6. Nella domanda il concorrente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3 e deve allegare l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità attestante la situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

7. Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003, tutti i dati comunicati si intendono strettamente riservati e verranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria della domanda di contributo.

8. Il Comune si riserva di acquisire d'ufficio agli atti istruttori le attestazioni relative al possesso dei requisiti dichiarati, senza alcun aggravio di spesa per i concorrenti.

ART. 6 - Graduatorie

1. Per il conferimento degli assegni di studio o del soggiorno - premio la graduatoria verrà predisposta in base alla votazione ottenuta nell'anno scolastico/accademico antecedente alla data di presentazione della domanda. In caso di parità sarà seguito il seguente ordine preferenziale:

- a) concorrente con valore ISEE più basso;
- b) concorrente privo di entrambi i genitori;
- c) concorrente con disabilità certificata.

2. Le graduatorie sono predisposte dal responsabile del competente ufficio comunale. Trascorsi 30 giorni dalla trasmissione senza che ne vengano fatti rilievi, il responsabile, con proprio atto, provvederà all'approvazione delle graduatorie degli studenti beneficiari, alla liquidazione del contributo o al riconoscimento del soggiorno premio, nonché alla predisposizione di tutti gli altri atti di gestione necessari all'organizzazione e all'espletamento del servizio.

ART. 7 - Disposizioni finali

1. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente Regolamento.

2. La graduatoria del concorso ha validità per il solo anno di riferimento del Bando.

3. I provvedimenti relativi al conferimento degli assegni di studio sono definitivi.

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi della normativa vigente.